



BANCA CENTRALE EUROPEA

PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 agosto 2001

su richiesta del Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze relativo a uno schema di decreto legge recante disposizioni urgenti per l'introduzione e la protezione dell'euro

(CON/2001/22)

1. Il 10 agosto la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze una richiesta urgente di parere in merito a uno schema di decreto legge recante disposizioni urgenti per l'introduzione e la protezione dell'euro ("schema di decreto legge").
2. La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, primo, quinto e sesto trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative¹. Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 2, della decisione quadro del Consiglio del 29 maggio 2000 relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro², prevede che la BCE possa contribuire alla formulazione delle disposizioni che recepiscono nella legislazione nazionale gli obblighi derivanti per gli Stati membri dalla decisione quadro. In conformità del primo periodo dell'articolo 17.5 del Regolamento interno della Banca centrale europea³, il Consiglio direttivo della BCE ha adottato il presente parere.
3. Lo schema di decreto legge è costituito da due sezioni. La prima sezione (*Disposizioni per il passaggio all'euro del sistema bancario e finanziario*) riguarda l'introduzione dell'euro e il regolare svolgimento dell'attività delle imprese bancarie e finanziarie, in linea con la Raccomandazione della Commissione dell'11 ottobre 2000 sui mezzi per agevolare la preparazione degli operatori economici al passaggio all'euro⁴. Lo schema di decreto legge si propone di garantire

¹ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 42.

² GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1.

³ GU L 125 del 19.5.1999, pag. 34.

⁴ GU C 303 del 24.10.2000, pag. 6.

che vengano prese in considerazione tutte le istituzioni finanziarie interessate dal passaggio all'euro. Inoltre, tale sezione contiene disposizioni relative alla chiusura di BI-REL, componente italiana di TARGET, sulla base delle decisioni del Consiglio direttivo della BCE concernenti il calendario delle giornate di operatività di TARGET.

4. La seconda sezione (*Disposizioni contro la falsificazione dell'euro*) si concentra sull'attuazione della decisione quadro e del Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione⁵.
5. L'articolo 1, commi 1 e 2, conferisce alle banche la possibilità di trasformare in euro i conti denominati nelle valute facenti parte dell'area dell'euro, a partire dall'entrata in vigore del decreto legge. Sarà necessario dare previo annuncio di tale conversione mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*. I clienti avranno l'opportunità di effettuare espressamente richiesta, entro 15 giorni dalla pubblicazione, che i propri conti vengano mantenuti in lire. Inoltre, l'articolo 1, comma 3, prevede alcune disposizioni riguardanti la denominazione di assegni bancari ed altri titoli di credito a partire dal 1 gennaio 2002. La BCE ritiene che tali disposizioni sulla conversione anticipata dei conti siano pienamente conformi al principio del "nessun obbligo, nessuna proibizione" e apprezza il chiarimento di natura giuridica contenuto nell'articolo 1, comma 3.
6. La BCE osserva che l'articolo 3 dello schema di decreto legge attribuisce alla Banca d'Italia la possibilità di chiudere BI-REL, componente italiana di TARGET, conformemente alle decisioni adottate nell'ambito del Sistema europeo di banche centrali, in giorni lavorativi che coincidono con giorni di chiusura di TARGET, come stabilito con decisione del Consiglio direttivo della BCE. La BCE osserva che, in linea con lo schema di decreto legge, la chiusura di BI-REL è sottoposta alla condizione che ne venga data comunicazione, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, almeno 15 giorni prima della prevista data di chiusura. Inoltre, tale articolo prevede l'estensione automatica al giorno lavorativo successivo, della data di scadenza di obbligazioni da eseguirsi via BI-REL, ogni qualvolta la scadenza cada in una giornata di chiusura di TARGET, e quindi di BI-REL, che coincida con un giorno lavorativo in Italia. La BCE valuta con favore l'articolo in oggetto in quanto garantisce certezza del diritto in relazione al momento in cui sia necessario eseguire l'obbligazione la cui data di scadenza cada in un giorno di chiusura di TARGET, e quindi di BI-REL, coincidente anche con una giornata lavorativa in Italia.
7. La BCE accoglie con favore l'articolo 5 dello schema di decreto legge, volto ad attuare parzialmente l'articolo 3 della decisione quadro. Esso prevede la perseguibilità di condotte fraudolente relative ad ologrammi o altre componenti della moneta dirette alla protezione contro la contraffazione. La BCE ricorda che la fabbricazione fraudolenta, ricettazione, procacciamento o il possesso di programmi informatici atti alla falsificazione o alterazione della moneta devono essere

⁵ GU L 181 del 4.7.2001, pag.6.

rese perseguibili, al fine di realizzare piena conformità con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera d) della decisione quadro.

8. Lo schema di decreto legge non attua le disposizioni di cui all'articolo 4 della decisione quadro in relazione alla perseguibilità dell'uso fraudolento di strumenti o materiali legali. Tale articolo non può essere interpretato in modo restrittivo, come se fosse riferito esclusivamente a pubblici ufficiali e a dipendenti interessati direttamente nel processo di emissione delle monete metalliche e banconote. Al contrario, esso dovrebbe essere inteso piuttosto nel senso di contenere un riferimento generale a tutti i soggetti coinvolti nel suddetto processo (vale a dire fornitori di materiali necessari all'emissione di monete metalliche). La BCE prende atto del fatto che le autorità italiane non ritengano necessario prevedere specifiche sanzioni penali per le attività criminali di cui all'articolo 4. La relazione dello schema di decreto legge mette in rilievo che in Italia, al momento, non vi sono privati coinvolti nella fabbricazione di banconote e monete metalliche. Le autorità italiane hanno informato la BCE del fatto che, attualmente, le violazioni previste dall'articolo 4 della decisione quadro possono essere commesse solo da funzionari o impiegati pubblici e sono di conseguenza già sanzionate sulla base della normativa in materia penale in vigore.
9. Per quanto riguarda l'obbligo degli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro riguardante la convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la repressione del falso nummario e il suo protocollo (la Convenzione di Ginevra), la BCE ricorda che il testo degli strumenti normativi di recepimento della Convenzione di Ginevra nella legislazione italiana le devono essere trasmessi conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, della decisione quadro.
10. Per quanto attiene alla conformità del Regolamento (CE) n. 1338/2001, la BCE prende atto che l'articolo 7, comma 4, conferisce al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia il ruolo di "autorità nazionale competente", conformemente al contenuto dell'articolo 2 lettera b) del summenzionato regolamento. La BCE è informata del fatto che la Banca d'Italia sia stata designata Centro nazionale di analisi delle monete (CNA) per l'Italia con lettera del 20 giugno 2001 inviata al Presidente della BCE da parte del Direttore Generale del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. La BCE esprime il proprio consenso a tale designazione con lettera separata.
11. Il presente parere non pregiudica l'obbligo dell'Italia di trasmettere alla BCE il testo delle disposizioni di recepimento nell'ordinamento italiano degli obblighi imposti dalla decisione quadro.

12. La BCE conferma di non avere obiezioni alla pubblicazione del presente parere a discrezione dell'autorità nazionale competente.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 agosto 2001.

Il Presidente della BCE

[firmato]

Willem F. DUISENBERG